

# Perdita di lavoro dovuta agli effetti del coronavirus e indennità per lavoro ridotto

9 aprile 2020



Questo documento riassume alcune delle principali nozioni inerenti al lavoro ridotto.

**Compete al servizio cantonale, dopo l'esame di ogni singolo caso, stabilire se la perdita di lavoro dovuta agli effetti del coronavirus può essere indennizzata con l'indennità per lavoro ridotto.**

**Chi siamo** L'Unia Cassa disoccupazione è la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera e del Ticino ed è aperta a tutte le aziende, indipendentemente dal settore professionale. Competenza, cortesia e rapidità nei pagamenti sono i principi della nostra cassa.

**Cos'è la cassa di disoccupazione** La cassa di disoccupazione versa l'indennità per lavoro ridotto, quando il diritto all'indennità è riconosciuto dall'autorità cantonale.

**Nozione e scopo del lavoro ridotto** Il lavoro ridotto è una riduzione temporanea del tempo di lavoro contrattuale dovuta a motivi economici o riconducibile a casi di rigore o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, con mantenimento dei rapporti contrattuali. Ha lo scopo di evitare la disoccupazione e di preservare i posti di lavoro, consentendo alle aziende di superare i periodi di difficoltà economica mantenendo l'intera capacità di produzione.

**Procedura di preannuncio** Il datore di lavoro compila il formulario di *Preannuncio di lavoro ridotto* da questa pagina internet della Sezione del lavoro <https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/form-id/30>, lo stampa e lo trasmette al più presto alla Sezione del lavoro: Amministrazione Cantonale, Sezione del lavoro, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. L'autorità cantonale esamina la domanda e pronuncia la decisione.

Hotline coronavirus del Cantone Ticino: 0800 144 144

Hotline attività commerciali del Cantone Ticino: 0840 117 112

**Persone aventi diritto all'indennità** In linea di principio, tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto hanno diritto all'indennità.

Per le persone che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (amministratore unico di una SA, membro di un organo decisionale supremo dell'azienda, socio gerente di una Sagl, partecipante finanziario, ecc.), così come per i loro coniugi occupati nella medesima azienda, lo stipendio massimo indennizzabile è di CHF 4'150.00 per un'occupazione a tempo pieno.

Per i lavoratori interinali l'indennità per lavoro ridotto va richiesta dall'agenzia di collocamento.

**Persone non aventi diritto all'indennità** Non hanno diritto all'indennità i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disdetto, i lavoratori che non accettano l'introduzione del lavoro ridotto e i lavoratori che hanno già raggiunto l'età di pensionamento AVS.

**Importo dell'indennità** L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 % della perdita di guadagno computabile.

**Obblighi del datore di lavoro** Il giorno usuale di paga, il datore di lavoro è tenuto a versare ai lavoratori colpiti dal lavoro ridotto lo stipendio pieno per le ore lavorate e ad anticipare l'80 % dello stipendio per le ore perse. È altresì tenuto a pagare la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali conformemente al tempo di lavoro normale. Infine, il datore di lavoro deve disporre di un sistema di controllo/registrazione del tempo di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) di tutti i lavoratori per i quali chiede l'indennità.

Esempio – Nel caso di un'occupazione a tempo pieno con uno stipendio mensile di CHF 4'000.00 lordi, se il lavoro è ridotto del 50%, il datore di lavoro è tenuto a versare uno stipendio mensile di CHF 3'600.00 lordi (calcolo = CHF 2'000.00 per il 50% lavorato + 80% di CHF 2'000.00 per il 50% non lavorato).

**Esercizio del diritto all'indennità** Alla ricevuta della decisione favorevole del servizio cantonale, la cassa di disoccupazione scelta al momento del preannuncio richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria al versamento dell'indennità.

Per la cassa disoccupazione Unia il versamento dell'indennità per lavoro ridotto è gestito da:

Unia Cassa disoccupazione, Centro di competenze regionale, Casella postale 1217, 6501 Bellinzona  
[lavororidotto@unia.ch](mailto:lavororidotto@unia.ch)

**UNIA**

**Cassa Disoccupazione**  
competente – personale – efficiente

INFORMAZIONE